

*Commercialisti - Revisori Legali*



DI MEO Antonello  
LATTANZI Loredana

DI GIOVANNI Angelica  
LAPORTA Nicoletta

**Comunicazione della sede telematica: Modello 730-4**

*Gentile cliente,*

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.15/E del 23 marzo, ha offerto chiarimenti in merito alla comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai risultati contabili dei 730 (modello 730-4).

I sostituti d'imposta, al fine di effettuare le operazioni di conguaglio, hanno l'obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e di comunicare all'Agenzia la sede telematica dove ricevere tali risultati contabili.

Dal 2016 anche i sostituti d'imposta che si avvalgono del *Service Personale Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze (NoiPa)* sono inclusi, in via sperimentale, nel flusso telematico dei modelli 730-4.

La risoluzione precisa che il **quadro CT della Certificazione Unica** è riservato ai sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello "*Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate*" (modello CSO) e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente, inoltre per le comunicazioni effettuate oltre il 14 marzo non sarà più possibile inserire all'interno della Certificazione Unica il quadro CT.

Dal 23 marzo al 22 aprile 2016 i sostituti d'imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l'apposito modello e che non hanno trasmesso il quadro CT, devono trasmettere telematicamente il modello "*Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate*" (modello CSO), le cui istruzioni e specifiche tecniche sono state modificate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 marzo 2016. Le comunicazioni CSO trasmesse successivamente al 22 aprile 2016 saranno acquisite a valere sui modelli 730-4 del 2017

Il modello CSO deve essere utilizzato anche dai sostituti d'imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011: in tal caso le comunicazioni di variazione dei dati sono prese in considerazione se la comunicazione CSO è trasmessa entro il 27 maggio 2016, altrimenti tali informazioni saranno considerate per i modelli 730-4 del 2017.

Lo studio.

Via Salara, 20 – 66020 S.Giovanni Teatino (CH)  
Via Amicis, 69 – 67017 Pizzoli (AQ)  
Via dei Piccolomini, 28 – 67100 L'Aquila

Tel. 085 4465702  
Fax 085 4408553  
[info@studiodimeo.net](mailto:info@studiodimeo.net)  
[www.studiodimeo.net](http://www.studiodimeo.net)